



ORDINANZA MUNICIPALE sul campeggio occasionale

Il Municipio di Maggia,

richiamata la Legge sui Campeggi del 26.01.2004 e il Regolamento della Legge sui Campeggi del 27.04.2004;

in applicazione dell'art. 13 della citata legge che conferisce al Municipio la competenza al rilascio di autorizzazioni e all'art. 26 che stabilisce la tassa per l'esercizio di un campeggio occasionale:

ordina

1. L'istanza per l'apertura di un campeggio occasionale deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'esercizio del campeggio;
2. Per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di un campeggio viene prelevata una tassa di cancelleria di fr. 50.00;
3. Il Municipio preleverà, dal concessionario o dal proprietario del terreno, a seconda degli accordi presi tra le parti, le seguenti tasse causali:
 - Tassa rifiuti 0.15 cts per pernottamento
 - Tassa acqua 0.15 cts per pernottamento
4. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 29 dicembre 2023 al 02 febbraio 2024;
5. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona entro il termine di pubblicazione;
6. La presente ordinanza annulla e sostituisce le disposizioni finora in vigore.

Per il Municipio:

Il Sindaco
Andrea Sartori

Il Segretario
Luca Invernizzi



Ris. Mun. n. 971/2023
Maggia, 19 dicembre 2023